

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA**

Piazzale Michele Serratore 1 – 04100 Latina  
Tel. 0773691252 – Fax 0733664205  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [dplnd.latina@lnd.it](mailto:dplnd.latina@lnd.it)

**Stagione Sportiva 2024/2025**  
**Comunicato Ufficiale N° 1 del 8/07/2024**  
**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**  
**INDICE**

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	PAG. 2	GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELLE DELEGAZIONI	PAG. 18
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA	PAG. 2	ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI	PAG. 18
<b>CALCIO A 11 MASCHILE</b>		ALLENATORI	PAG. 18
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA	PAG. 4	RECUPERI GARE – ORARIO GARE - CONTEMPORANEITÀ	PAG. 21
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21	PAG. 5	ORDINE PUBBLICO	PAG. 22
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19	PAG. 7	CAMBIO DELLE MAGLIE – MIGLIORE FORMAZIONE	PAG. 22
ATTIVITÀ MISTA – ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA	PAG. 8	FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	PAG. 22
ATTIVITÀ AMATORI	PAG. 9	SPAREGGI PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI	PAG. 23
COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA E UNDER 19	PAG. 8/9	SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI	PAG. 23
<b>CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE</b>		IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI	PAG. 23
ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE	PAG. 9	TIME OUT	PAG. 24
<b>ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS</b>		TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI	PAG. 24
ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS	PAG. 9	PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	PAG. 24
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.</b>		FUSIONI, SCISSIONI, CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE	PAG. 24
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E ONORABILITÀ	PAG. 9	SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	PAG. 24
QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E COPPE	PAG. 9	DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA	PAG. 25
AMMENDE – AMMENDE PER RINUNCIA	PAG. 13	DISPONIBILITÀ CAMPI DI GIOCO	PAG. 25
TABELLA VALUTATIVA	PAG. 14	USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE	PAG. 25
CONCOMITANZA GARE SULLO STESSO CAMPO	PAG. 14	NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PROT. DATI PERSONALI	PAG. 25
INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO RINUNCIA	PAG. 15	SPESE ISTITUZIONALI- ORGANIZZATIVE	PAG. 25
GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	PAG. 15	BEACH SOCCER	PAG. 26
SGOMBERO DELLA NEVE	PAG. 15	TASSE PER RICORSI - TESSERAMENTO	PAG. 26
ASSISTENZA MEDICA	PAG. 15	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	PAG. 26
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	PAG. 15	ISCRIZIONE AL REGISTRO ATTIVITÀ SPORTIVE DILETT.	PAG. 26
SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE	PAG. 17	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	PAG. 26

# 1) ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Comitato Regionale Lazio organizza per la stagione sportiva 2024/2025 i seguenti Campionati e Manifestazioni Ufficiali articolati come di seguito indicato:

## **CALCIO A 11 MASCHILE PROVINCIALE**

Campionato di Terza Categoria

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

Campionato di Terza Categoria Under 21

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

Campionato Under 19

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

Coppa Provincia di Terza Categoria

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

Coppa Provincia Under 19

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

## **2. ATTIVITA' DI RAPPRESENTATIVE**

### **2.1 ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA**

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2024/2025 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della LND sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle NOIF

### **2.2 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE**

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione 2024/2025 è a cura del Club Italia della FIGC

### **2.3 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE**

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2024/2025 è a cura del Club Italia della FIGC.

## **2.4 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI**

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

## **2.5 ATTIVITA' DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER**

L'attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della FIGC. La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla FIFA World Cup e alla European Beach Soccer League. e ad altre manifestazioni internazionali. In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Nazionale Italiana di Beach Soccer.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer per le predette attività, le Società della LND sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle NOIF.

### **3) CALCIO A 11 MASCHILE**

#### **3.1 CAMPIONATO DI III CATEGORIA**

##### **a) Articolazione**

Il Campionato di III Categoria è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato di III Categoria 2024/2025:

- Le Società che hanno partecipato al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria 2023/2024;
- Le Società di nuova affiliazione
- Le Società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria 2023/2024

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF

Anche nella corrente Stagione Sportiva alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità del diritto d'iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio da SGS "pure" a LND, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
- Alle Società già affiliate alla FIGC nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura" qualora nella stagione 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

##### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di III Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, **possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.**

##### **c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

##### **d) Adempimenti economico-finanziari**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di III Categoria

**DA GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2024 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI SABATO 7 SETTEMBRE 2024 – ORE 12.00 provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale**

**Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

- In caso di morosità da parte delle società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024). Il termine del 31 maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quantostabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale

#### **e) Ammissione al Campionato di II Categoria 2025/2026**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificheranno al **1° posto dei rispettivi gironi del Campionato di III Categoria, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di II Categoria 2025/2026.**

#### **f) Attività Giovanile**

Le Società di III Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores Under 19" ovvero al Campionato Under 18, nonché ai Campionati e alle altre attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

## **3.2 CAMPIONATO DI "III CATEGORIA – UNDER 21"**

#### **a) Articolazione**

Il Campionato di "III Categoria - Under 21" è articolato sulla base di uno o più gironi, secondo il numero delle Società iscritte.

Possono richiedere l'iscrizione al Campionato di "III Categoria – Under 21" 2024/2025:

- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore (seconde squadre);
- le Società di nuova affiliazione.

Alle Società vincenti il Campionato di "III Categoria – Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di II Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di III Categoria o Campionati di categoria superiore.

Alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21 nella Stagione Sportiva 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio da SGS "pure" a LND, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

#### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di "III Categoria – Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 2003 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

**È esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota".**

**c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di III Categoria – Under 21 DA **GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2024 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2024 – ORE 18.00** provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale.

**Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024). Il termine del 31 maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale

**e) Ammissione al Campionato di II Categoria 2025/2026**

La Società di 3ª Categoria – Under 21 “pura”, che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si aggiudicherà il titolo regionale potrà richiedere l'ammissione al Campionato di 2ª Categoria 2025/2026.

**Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “III Categoria – Under 21” non prenda parte, nella stagione sportiva 2025/2026, al Campionato di competenza (II Categoria), i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F..**

**f) Attività Giovanile**

Le Società di III Categoria - Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores - Under 19”, ovvero al campionato Under 18, nonché ai Campionati e alle altre attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

### **3.3 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – UNDER 19**

Il Campionato Provinciale Juniores – Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

#### **a) Articolazione**

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che non disputano quello Regionale, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria, 3<sup>a</sup> Categoria - Under 21 e 3<sup>a</sup> Categoria - Under 19.

**Le gare del Campionato Provinciale Juniores “Under 19” vengono disputate, di norma nella giornata di sabato. E’ consentito, previo accordo tra le Società interessate, disputare le gare nella giornata di domenica.**

Le Società, il cui campo sportivo e’ dotato di impianto di illuminazione, regolarmente omologato, possono richiedere di posticipare fino alle ore 18.00, l’orario di inizio delle gare interne.

#### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età**

Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati **dal 1° gennaio 2006** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. **È CONSENTITO L’IMPIEGO DI MASSIMO QUATTRO CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.**

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni..

**Anche alle Società di “III Categoria - Under 19” (Under 19 “Pure”) partecipanti al Campionato Provinciale Juniores Under 19 è data facoltà di utilizzare calciatori “fuori quota .**

A tale riguardo, le predette Società sono autorizzate ad avere sul proprio tabulato massimo n. 10 calciatori nati dal 1/1/2004 al 31/12/2005.

#### **c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### **d) Adempimenti economico-finanziari**

Tutte le Società partecipanti al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” sono tenute a perfezionare l’iscrizione **DA GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2024 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2024 – ORE 18.00** provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.

**Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024). Il termine del 31 maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quantostabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale.

### **3.4 ATTIVITÀ MISTA**

Il Comitato Regionale Lazio ha facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione nello stesso girone di squadre di 3ª Categoria – Under 19 e squadre Juniores, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di 3ª categoria – Under 19 vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª categoria.

### **3.5 ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA**

Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

### **3.6 ATTIVITÀ AMATORI**

Le disposizioni riguardanti l'attività Amatori, saranno oggetto di pubblicazione in un successivo Comunicato Ufficiale.

### **3.7 COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA - 2024/2025**

E data facoltà a ciascuna Delegazione Provinciale organizzare per la stagione sportiva 2024/2025 la Coppa Provincia di Terza categoria, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati di Terza categoria. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.



### **3.8 COPPA PROVINCIA JUNIORES UNDER 19 - 2024/2025**

E data facoltà a ciascuna Delegazione Provinciale organizzare per la stagione sportiva 2024/2025 la Coppa Provincia Juniores Under 19, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati Juniores Under 19. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

#### **4) ATTIVITA' DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE**

Le disposizioni relative all'attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile saranno oggetto di pubblicazione su di un apposito Comunicato Ufficiale

#### **5) ATTIVITA' DEGLI E-SPORTS**

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione sportiva 2024/2025 le attività del c.d."Calcio Virturale" supportando altresì le attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali.

#### **6) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.**

##### **6.1 NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comitato Regionale Lazio.

##### **6.2 QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO**

Il Consiglio Direttivo del C.R.Lazio, in attuazione alle disposizioni emanate dalla LND, ha deliberato, che all'atto dell'iscrizione, che dovrà avvenire tramite il sistema informatico online per la partecipazione ai Campionati di competenza, le Società debbano versare, le quote e gli oneri finanziari sotto riportati secondo le modalità indicate dalla LND e riportate nel presente Comunicato Ufficiale:

**CALCIO A 11 MASCHILE****CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21****SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE**

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	1.000
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300</b>

**SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA**

■ Diritto di iscrizione	€	660
-------------------------	---	-----

**CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 19****SOCIETA' "PURE" PROVINCIALI GIA' AFFILIATE. NELLA S.S. 2023/2024**

■ Diritto di iscrizione	€	610
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	190
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.100 (*)</b>

**SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE**

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	1.000
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300</b>

**SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA**

■ Diritto di iscrizione	€	610
-------------------------	---	-----

**SOCIETA' "PURE" REGIONALI GIA' AFFILIATE. NELLA S.S. 2023/2024**

■ Diritto di iscrizione	€	800
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	200
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300 (*)</b>

**SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA**

■ Diritto di iscrizione	€	800
-------------------------	---	-----

**(\*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2023/2024 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2024.**

**CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA****SOCIETA' CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2023/2024**

■ Diritto di iscrizione	€	660
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	340
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300 (*)</b>

**SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE**

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	1.000
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300</b>

**(\*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2023/2024 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2024.**

**Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria/ Terza Categoria Under 19 o Terza Categoria Under 21 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria o Terza Categoria Under 21 o Terza Categoria Under 19.**

**COPPA PROVINCIA DI TERZA CATEGORIA**

■ Diritto di iscrizione	€	50
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>50</b>

**IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO  
IBAN  
IT 20 M08327 03395 0000 0000 4120**

In relazione a quanto sopraindicato, si informa che all'atto dell'iscrizione dovranno essere **INDEROGABILMENTE** versati gli importi derivanti da:

- a) eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2024;
- b) Diritti di iscrizione a Campionati e Coppe
- c) Quota associativa annuale
- d) acconto spese di assicurazione calciatori calcolato in base ai tesserati al 30.06.2024
- e) anticipo spese di organizzazione e tesseramento
- f) assicurazione forfetaria dirigenti

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della facoltà prevista, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D. ha disposto che, per le società che ne faranno richiesta, gli importi indicati alle lettere, d), e) ed f) possono essere versati in DUE rate come di seguito indicato:

**1ª rata pari al 50% degli importi di cui alle lettere d), e), f) entro la scadenza delle iscrizioni**  
**2ª rata pari al 50% degli importi di cui alle lettere d), e), f) entro il 30/11/2024**

**Si evidenzia che l'eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2024 dovrà essere versato per intero unitamente alla prima rata delle iscrizioni**

**Il mancato rispetto di tali impegni comporterà l'avvio della procedura di recupero coattivo dell'importo dovuto entro la prima gara utile di campionato con conseguente segnalazione alla Procura Federale.**

**Del predetto beneficio NON possono usufruirne le società che presentano domanda d'iscrizione "con riserva" ad un campionato di categoria superiore e pertanto dovranno versare per intero le somme previste**

b) <u>Diritti di associazione alla LND</u>	€	300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla FIGC (per le nuove affiliate)</u>	€	65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione 2024/2025:

d) Assicurazione tesserati

L'importo del premio assicurativo pro capite per la stagione sportiva 2024/2025 è pari a:  
€ 24,00 per i calciatori e allenatori delle Società della LND;  
€ 5,00 per i dirigenti delle Società della LND.

Inoltre le società sono tenute al versamento dell'assicurazione forfetaria dirigenti nella misura di seguito indicata:

€ 130,00 per le Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria;

€ 90,00 per le Società partecipanti a tutti gli altri campionati organizzati dalla LND.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della LND, secondo criteri di discrezionalità.

f) Oneri relativi a tesseramento

La LND ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2024/2025, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici calcio a 11 € 3,00
- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici calcio a 5 € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi al recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile.

### 6.3 AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

### 6.4 AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- **Campionato di "3ª Categoria - Under 21, Under "19", Over "30", Over "35"**
- **Campionato Regionale e Provinciale Juniores "Under 19"**
- **Campionato Regionale e Provinciale di Calcio a Cinque**
  - 1ª rinuncia € 100,00
  - 2ª rinuncia € 200,00
  - 3ª rinuncia € 400,00
- **Attività Amatori**
  - 1ª rinuncia € 50,00
  - 2ª rinuncia € 100,00
  - 3ª rinuncia € 200,00

**E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.** Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

**I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gara di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria.**

## **6.5 TABELLA VALUTATIVA**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissione alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), sono demandati, ai Comitati, al Dipartimento Calcio Femminile ed alla Divisione Calcio a 5 fatte salve le competenze in materia della FIGC, e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle NOIF

Non possono, in ogni caso, concorrere all'assegnazione di posti eventualmente disponibili per il completamento degli Organici dei Campionati 2024/2025 le società sanzionate per illecito sportivo nelle tre stagioni sportive 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.

## **6.6 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di giuoco, nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita

- Campionato Nazionale Dilettanti Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Nazionale "Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi "Under 17";
- Campionato Nazionale Giovanissimi "Under 15";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Under 19";
- Campionato Regionale "Juniores" Femminile;
- Campionato Regionale "Under 18"
- Campionato Regionale Allievi Under 17;
- Torneo Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi Under 15;
- Torneo Regionale Under 14;
- Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 19";
- Campionato Provinciale "Juniores Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

## **6.7 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla società ospitante in caso di rinuncia della società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

## **6.8 GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI**

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle NOIF, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

## **6.9 SGOMBERO DELLA NEVE**

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

## **6.10 ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

## **6.11 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)**

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile odal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappalle (solo se tesserati per le Società), i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate all'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle NOIF.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla FIGC attraverso il Portale Servizi Federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.



Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;

Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;

Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;

Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

## **6.12 SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA**

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati. In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, sulla base dei criteri pubblicati.

Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i medesimi ripescaggi nel Campionato di Serie D 2024/2025, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2023/2024, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2023/2024. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2024/2025, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2023/2024 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2024/2025, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2023/2024 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2024/2025.

### **6.13 GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI**

Le Società partecipanti ai Campionati di 3a Categoria, e Under 19, sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati

### **6.14 ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI**

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto indicato in altro punto del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere, accanto o dietro la panchina, fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

### **6.15 ALLENATORI**

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) **Procedure di tesseramento**

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) **L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.**

b1) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente è assegnata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, in qualità di partecipante di diritto in soprannumero. La deroga è altresì vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

b2) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente è assegnata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, in qualità di partecipante di diritto in soprannumero. La deroga è altresì vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

b3) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Regionali Under 19" e **Juniores Provinciali "Under 19"** dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C. Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

c) **Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile**

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della FIGC alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d) **Altre disposizioni**

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. *D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.* D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

**6.16 CALCIATORI E CALCIATRICI**

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

## 6.17 RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. **Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.**

## 6.18 ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° ottobre 2022 fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al termine del 1° ottobre 2023 fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19. Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F. La L.N.D. ha stabilito gli orari d'inizio delle gara come di seguito riportato.

- dal 21 Luglio 2024                      ore 16.00
- dal 1° Settembre 2024                ore 15.30
- dal 27 Ottobre 2024                    ore 14.30
- dal 19 Gennaio 2025                    ore 15.00
- dal 30 Marzo 2025                      ore 16.00
- dal 20 Aprile 2025                      ore 16.30

## 6.19 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

**6.20 ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

**6.21 MAGLIE DA GIOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

**6.22 MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**6.23 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, verranno adottati particolari provvedimenti

## **6.24 CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

## **6.25 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) e Giovanissimi (Under 15 e Under 14) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per le competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lazio, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;
- le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

## **6.26 IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

L'identificazione dei calciatori può avvenire: - mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; - mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

### **6.27 TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI**

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

### **6.28 TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI**

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

### **6.29 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

### **6.30 FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDESOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

### **6.31 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.



### **6.32 DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA**

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti alla concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **6.33 DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

### **6.34 USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE**

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

### **6.35 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

### **6.36 SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALIE DI FUNZIONAMENTO**

Nella stagione sportiva 2024/2025, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

### **6.37 BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)**

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

### **6.38 TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI**

Gli importi relativi al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, alle tasse di tesseramento e dagli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

### **6.39 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data dal 1° Luglio 2021.

### **6.40 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

**Publicato in Latina l' 8 luglio 2024**

**IL SEGRETARIO**  
**Luigi BIANCO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
**Raffaele VALENTE**